

*Verbale di assemblea straordinaria
29 aprile 2019*

Il giorno 29 aprile 2019 alle ore 20,30 a seguito di convocazione con lettera del 19.04.2019, presso la sede sociale in Montagna Valtellina, Via Carasc 158, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione, con il seguente ordine del giorno:

- Adozione di un nuovo testo di statuto per l'adeguamento alle norme di attuazione della riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 17.7.2017 e successive modificazioni).

Sono presenti 12 soci su 20.

Assente per malattia la presidente dell'associazione, Gabriella Guicciardi, presiede la riunione il vicepresidente Walter Rodigari e svolge le funzioni di segretario il segretario dell'associazione Giorgio Squarcia.

Il presidente, constatata la regolarità della convocazione e la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa poi ad illustrare all'assemblea le variazioni da apportare all'attuale testo di statuto, in recepimento dei recenti chiarimenti sulle norme di attuazione della riforma degli Enti del Terzo settore, che comportano l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale.

Su incarico del presidente, il segretario illustra dettagliatamente le modifiche che verranno apportate al testo vigente e richiama l'attenzione dei presenti sul nuovo testo di statuto, che è stato inviato a ciascun socio unitamente alla convocazione.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti
delibera

- di apportare allo statuto le variazioni richieste dalle recenti modifiche alle norme di attuazione della riforma del Terzo Settore;

- di adottare conseguentemente il nuovo testo di statuto sociale composto da numero 16 (sedici) articoli, che, approvato dall'assemblea, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", quale sua parte integrante e sostanziale.

Non essendovi altro da deliberare, dopo l'approvazione del presente verbale che viene letto ai presenti, la seduta viene sciolta alle ore 21,00 (ventuno).

IL PRESIDENTE Walter Rodigari

IL SEGRETARIO Giorgio Squarcia

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
Ufficio Territoriale di Sondrio

24 MAG. 2019

Num 565 Serie 3 del
Esatto € ESATTE

L'ASSISTENTE
Giorgio Squarcia



Allegato "A" alla delibera assembleare del 29 aprile 2019

Associazione "AMICI DI DAVAGLIONE PIANO E BEDUIE APS"

STATUTO

Articolo 1- Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/17 e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore, l'associazione di promozione sociale denominata "Amici di Davaglione Piano e Beduié APS, in breve "Amici di Davaglione Piano APS". A seguito della iscrizione nel Registro Unico ETS potrà aggiungere al nome l'acronimo ETS. L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L'associazione ha sede in Montagna in Valtellina.

Articolo 2 - Scopi sociali

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico; è apolitica, non ha fini di lucro, neppure indiretto, non ha rapporti di dipendenza o vincoli con associazioni o partiti politici, sindacati o altri movimenti politici.

Senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di razza e nel pieno rispetto dei diritti inviolabili della persona, della libertà e dignità dagli associati, l'organizzazione esercita in via esclusiva o principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 - art. 5 comma e: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, promuovendo in particolare:
- il miglioramento e la valorizzazione dei terreni posti in comune di Montagna in Valtellina, nella destra orografica del torrente Davaglione ed esattamente nelle località di Davaglione Piano, Beduié e Stodegarda.
- la collaborazione con le istituzioni preposte alla vigilanza ecologica, con particolare riguardo alla realtà flora - faunistica.
- la promozione di iniziative per la salvaguardia del patrimonio boschivo, in collaborazione con l'ente locale e con le istituzioni preposte, con particolare riguardo alla prevenzione e alla difesa dagli incendi.
- la promozione di iniziative volte a mantenere il governo dei pascoli e dei prati, favorendo il mantenimento e l'incremento della zootecnia.
- il mantenimento, il miglioramento e il completamento dei sentieri e della viabilità in genere.
- la conservazione e l'incremento delle colture tradizionali e specifiche, lo studio e le ricerche su nuove forme di colture e sull'ambiente, l'attuazione di iniziative per la divulgazione scientifica ai diversi livelli dell'istruzione.
- l'attuazione di iniziative volte a favorire il ripristino del patrimonio edilizio esistente, attraverso il recupero, con l'impiego di tecniche e materiali locali tradizionali.
- La promozione di iniziative volte al mantenimento e al ripristino di tradizioni popolari locali attraverso l'attuazione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive e varie.

Spaurica

~ 1 ~

Gabriella Gual

- La creazione di punti di appoggio per interventi di pronto soccorso in collaborazione con i servizi della protezione civile.
- D. Lgs 3/7/2017 n. 117 comma u: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di beni o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione può gestire attrezzature e macchinari;

- contrarre finanziamenti;
- chiedere il contributo ed il concorso dello stato, degli enti locali e di altri enti pubblici, di enti privati, aziende o persone fisiche;
- svolgere ogni iniziativa volta a favorire la tutela e la valorizzazione delle risorse umane dedicate alla tutela dell'ambiente.

Per il conseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre

- aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi;
- collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
- promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- promuovere la prestazione di servizi ad altri soci o ai simpatizzanti;
- organizzare feste e sottoscrizioni anche a premi.

L'associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti medesimi.

Articolo 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci tutte le persone fisiche e giuridiche, col dividendo degli scopi, intendono contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Comitato direttivo, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali indicati:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, oppure denominazione, se è un ente;
- b) eventuale titolo di rappresentanza di altre persone o enti.

Le domande presentate nel nome di minori, interdetti o inabilitati si intendono subordinate alle approvazioni di legge.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Comitato direttivo. In caso di nega la decisione deve essere comunicata all'interessato, che può presentare ricorso entro tre giorni all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva. Il nuovo socio ammesso deve versare la quota associativa. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Comitato relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà respinta.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sociale;
- b) al versamento del contributo annuale, se stabilito dall'assemblea;
- c) a osservare lo statuto e le deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea o dal Comitato direttivo.

I soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'associazione, con diritto di voto e di eleggibilità possono accedere alla sede sociale, prendere visione dei libri sociali e usufruire delle attrezzature sociali secondo un regolamento predisposto ed approvato dal comitato direttivo.

La qualità di socio si perde per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione.

G. Mancini

In caso di morte gli eredi non hanno diritto al rimborso della quota sociale e gli stessi, se vogliono far parte dell'associazione, devono presentare nuova domanda come previsto al terzo capoverso del presente articolo.

Il recesso è consentito al socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in condizioni o non abbia più la volontà di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La decadenza è deliberata dal Comitato direttivo nei confronti del socio che verrà a trovarsi in una delle condizioni indicate nel primo comma del presente articolo, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Comitato direttivo può deliberare l'esclusione del socio che:

- a) non osserva le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Comitato direttivo legalmente prese;
- b) esercita un'attività contrastante con gli scopi sociali;
- c) compie atti o comportamenti lesivi dell'onore e del prestigio dell'associazione;
- d) svolge azioni disgregatrici tese a fomentare i dissidi tra i soci;
- e) senza giustificato motivo, non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o si renda moroso nel pagamento della quota. In questo caso il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le deliberazioni prese dal Comitato direttivo in materia di decadenza o esclusione devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale può ricorrere all'assemblea, che decide in via definitiva.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.

Il socio già dichiarato decaduto o escluso potrà essere riammesso, alle condizioni di statuto, solo quando siano venuti meno i motivi che ne hanno determinato la decadenza o l'esclusione.

Le quote associative non sono rimborsabili o ripetibili né in caso di scioglimento del singolo rapporto, né in caso di scioglimento dell'associazione.

Il recesso, la decadenza e l'esclusione non possono essere gravati da oneri di alcun genere a carico degli interessati, se non per il recupero delle sole obbligazioni eventualmente preesistenti nei confronti dell'associazione.

Articolo 4 - Patrimonio e risorse sociali

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili acquistati o che comunque perverranno all'associazione;
- b) donazione, lasciti o legati.
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le risorse economiche dell'Associazione sono formate:

- a) dalle quote annuali e dai contributi volontari dei soci;
- b) dai contributi speciali dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) da contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali;
- d) da donazioni o lasciti testamentari;
- e) da entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- f) da offerte e sottoscrizioni raccolte in occasione di feste, sagre o di manifestazioni promozionali;
- g) da entrate derivanti da attività produttive secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, svolte in modo occasionale e saltuario da soci volontari;
- h) da entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi.

Le quote annuali dei soci sono costituiti da una quota generale dovuta indistintamente da tutti gli associati a copertura delle spese generali di gestione, nella misura stabilita annualmente dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo.

G. Marcia

quasi gabriella

Le quote sociali non sono trasferibili. In caso di decadenza, recesso, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

L'associazione può ricevere donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dallo statuto

Articolo 5 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato direttivo provvede alla compilazione del rendiconto sociale previo un esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 6 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13, 14 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, ovvero entro sei mesi quando lo richiedano particolari esigenze.

Articolo 7 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;

Se e quando ricorreranno le condizioni di legge, come da art. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, gli organi saranno integrati con l'organo di controllo e l'organo di revisione.

Articolo 8 - Assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano e rappresentativo della volontà dei soci stessi.

Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario e lo richieda almeno un decimo degli associati, ovvero ne sia fatta richiesta dal presidente, o da almeno tre consiglieri.

Faranno parte dell'Assemblea dei soci tutti coloro che risulteranno appartenere all'Associazione alla data della convocazione.

Articolo 9 - Compiti dell'assemblea

Spetta all'Assemblea generale dei soci:

- a) eleggere il Comitato direttivo;
- b) approvare il rendiconto annuale;
- c) approvare il regolamento interno, ove previsto;
- d) stabilire l'importo della quota annuale su proposta del consiglio direttivo;
- e) adottare i seguenti atti di straordinaria amministrazione:
 - assunzione di debiti ipotecari
 - acquisto e alienazione di beni immobili.
- f) apportare modifiche e aggiunte al presente statuto;
- f) prendere in esame eventuali proposte che fossero presentate per iscritto da almeno 5 soci, quindici giorni prima della convocazione.
- g) deliberare in merito allo scioglimento dell'associazione.

Imare

Articolo 10 - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e lo svolgimento degli altri oggetti di sua competenza. Si convoca in sede straordinaria tutte le volte che occorre deliberare in merito a quanto precisato nell'art. 10 - lett. e, f, g, ovvero quando lo richiede almeno 1/3 dei soci per iscritto. La richiesta di convocazione dovrà essere fatta al Presidente con almeno 15 giorni di anticipo sulla data proposta.

Della convocazione dell'Assemblea il Presidente dà comunicazione agli interessati mediante avviso spedito per posta elettronica o per posta ordinaria al domicilio dei soci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, ordinaria, occorre, in prima convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima, l'Assemblea potrà validamente deliberare qualunque sia la rappresentanza presente.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Per la partecipazione alle assemblee sono ammesse deleghe scritte, ma ogni socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

L'assemblea straordinaria per l'approvazione di eventuali modifiche allo statuto è valida, anche in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e la destinazione del suo patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente e, in assenza di questo, dal Vice Presidente. Funge normalmente da Segretario dell'Assemblea il segretario dell'Associazione.

Articolo 11 - Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto da tre a sette membri nominati dall'Assemblea generale. Essi durano in carica un triennio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese vive incontrate nella trattazione degli affari dell'associazione. Il triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il rinnovo integrale del Comitato. I membri del comitato sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Non può essere nominato membro del comitato direttivo e, se nominato, decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Spetta al Comitato direttivo eleggere il Presidente e il Vice Presidente tra i propri membri.

Il comitato direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, fatte salve le materie di competenza dell'assemblea indicate nell'art. 9 - punto e) del presente statuto. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il comitato direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs n. 117/2017.

Quando, per dimissioni o altro motivo qualsiasi, il Comitato direttivo perda uno dei suoi membri, si provvederà entro un mese alla sua sostituzione da parte del Comitato stesso. I surroganti dureranno in carica il tempo nel quale sarebbero rimasti in carica i membri surrogati.

Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente e quando lo richieda almeno la maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Quando occorra all'Associazione di promuovere o sostenere qualche lite o procedimento contenzioso innanzi alle giurisdizioni ordinarie o speciali, dovrà assumersi dall'Assemblea analoga deliberazione. Nei casi di urgenza, tale facoltà è attribuita al Comitato direttivo, che però dovrà subito convocare l'Assemblea per ottenere in merito la ratifica; in caso contrario dovrà immediatamente recedere dall'azione, se già cominciata.

Guancia

Quir Gabriel

Articolo 12 - Presidente e vice presidente

Il Presidente del Comitato direttivo è presidente dell'Associazione ed a lui spettano la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Egli provvede:

- a) all'esecuzione dei deliberati del Comitato direttivo e dell'assemblea;
- b) al disbrigo di tutte le pratiche tendenti a ottenere prestiti, contributi, sussidi dovuti dallo Stato o da altri enti ai sensi delle vigenti disposizioni;
- c) alla convocazione dell'Assemblea e del Comitato direttivo;
- d) alla stipulazione dei contratti deliberati dal comitato o dall'Assemblea e alla firma degli atti che interessano l'amministrazione, potendo anche il Comitato conferirgli facoltà di fissare le condizioni e i patti dei contratti stessi integralmente, caso per caso;
- e) effettuare pagamenti e riscuotere somme nei limiti e con le modalità stabilite dall'assemblea o dal comitato secondo le rispettive competenze.

E' il direttore dei servizi tecnici ed amministrativi.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, il quale, su conferimento espresso di delega, potrà svolgere anche alcune funzioni attribuite al Presidente.

Per i compiti indicati alle lettere d) ed e) il comitato può conferire deleghe anche ad altri membri del comitato stesso o dell'associazione.

Art. 13 - Volontari

L'associazione di promozione sociale opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

I soci volontari che prestano in modo continuativo attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 14 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 10. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, previo parere dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 - comma 1 del D.Lgs 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore. Nel caso in cui l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 - comma 1 - del D.Lgs.117/2017.

Articolo 16- Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il presidente Gabriella Guicciardi

Il segretario Giorgio Squarcia

Approvato dall'assemblea in data 29 aprile 2019

Allegato n. 1
All'atto reg. II
Num 565 serie 3

24 MAG. 2019

